

LIVELLI	QUOTE ORARIE x N. ore (*)									TRATTAMENTO ECONOMICO GIORNALIERO									
	Retr.Orar.(**) x (Coeff. 1)	(Coeff. 2)	(Coeff. 3)	(Coeff. 4)	(Coeff. 5)	x 40/6	48/6	.(1)	1° - 2° - 3° giorno		1° - 2° - 3° giorno		Dal 4° al 20° giorno		Dal 21° al 180° giorno		Dal 181° al 365° giorno		
									Malattia superiore a 6 giorni x Coeff. 1	Malattia superiore a 12 giorni x Coeff. 2	Per tutte le giornate indennizzate dall'INPS x Coeff. 3	Per tutte le giornate indennizzate dall'INPS x Coeff. 4	Per le sole giornate non indennizzate dall'I.N.P.S. x Coeff. 5						
OPERA I	Produzione	Discontinui	Produzione	Discontinui	Produzione	Discontinui	Produzione	Discontinui	Produzione	Discontinui	Produzione	Discontinui	Produzione	Discontinui	Produzione	Discontinui			
Cust.con all.	7,32	0,500	1,000	0,330	0,107	0,500		8,00	.(2)	-	29,28	-	58,56	-	19,32	-	6,27	-	29,28
Cust.sen.all.	7,98	"	"	"	"	"		"	.(3)	-	31,92	-	63,84	-	21,07	-	6,83	-	31,92
1° livello	9,20	"	"	"	"	"	6,67			30,68	-	61,36	-	20,25	-	6,57	-	30,68	-
2° "	10,29	"	"	"	"	"	"	8,00	.(4)	34,32	41,16	68,63	82,32	22,65	27,17	7,34	8,81	34,32	41,16
3° "	11,11	"	"	"	"	"	"	"	.(4)	37,05	44,44	74,10	88,88	24,45	29,33	7,93	9,51	37,05	44,44
4° "	11,75	"	"	"	"	"	"	"	.(4)	39,19	47,00	78,37	94,00	25,86	31,02	8,39	10,06	39,19	47,00

(\*) Il numero di ore costituisce l'orario giornaliero contrattuale e si ottiene dividendo l'orario contrattuale settimanale vigente per 6

(\*\*) La retribuzione oraria è costituita da: 1) Minimo di paga base; 2) Indennità territoriale di settore; 3) Contingenza.

(1) In caso di lavoro a tempo parziale si considera l'orario settimanale convenuto.

(2) L'orario contrattuale settimanale per i custodi con alloggio è di 48 ore settimanali medie annue.

(3) L'orario contrattuale settimanale per i custodi senza alloggio è di 48 ore settimanali medie annue.

(4) L'orario contrattuale settimanale per i discontinui è di 48 ore settimanali medie annue.

- L'Impresa, nei limiti della conservazione del posto, è tenuta ad accantonare presso la Cassa Edile la percentuale del 18,5% lordo dal 1° ottobre 2000.

- Per i giorni di carenza in caso di assenza per malattia di durata non superiore a 7 giorni la percentuale per i riposi annui del 4,95% di cui all'art.5, è erogata per intero direttamente dall'impresa all'operaio.

- Il trattamento economico è corrisposto dall'impresa all'operaio per 6 giorni la settimana escluse le festività.

N.B.:I suddetti trattamenti economici sono soggetti alle ritenute previdenziali e fiscali ma non alle contribuzioni dovute alla Cassa Edile